


**COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO**  
**Provincia di Monza e Brianza**



**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 019/2020**

Il giorno ventisette del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, presso gli uffici del Comune di Vedano al Lambro, alla presenza della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello, è presente il sottoscritto Rag. Roberto Morelli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 052/2017 del 24 novembre 2017 per il triennio decorrente dal 26 novembre 2017 al 25 novembre 2020, per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 (ex art. 40, comma 3-*sexies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera *a*) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 40-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018).

Ricevuta in data 27 ottobre 2020 per le vie brevi dalla Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:

- l'art. 48 rubricato "*Competenze delle giunte*", comma 2;
- l'art. 49 rubricato "*Pareri dei responsabili dei servizi*", comma 1 il quale dispone che: "[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]";
- l'art. 107 rubricato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*", commi 1 e 2;
- l'art. 239 rubricato "*Funzioni dell'organo di revisione*", comma 1, lettera *c*) il quale dispone che: "[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] *c*) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento [...]";
- l'art. 243-*bis* rubricato "*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*", comma 9 il quale dispone che: "[...] in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della

*parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche [...]*".

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare:

- a. l'art. 40 rubricato "Contratti collettivi nazionali e integrativi", commi 3-bis il quale dispone che: "*[...] le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono: essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione [...]*" e 3-sexies il quale dispone che: "*[...] a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 [...]*";
- b. l'art. 40-bis rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa", commi 1 il quale dispone che: "*[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*" e 5 il quale dispone che: "*[...] ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL [...]*".

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 557 il quale dispone che: “[...] ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - a) lettera abrogata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [...]”;
- l'art. 1, comma 557-bis il quale dispone che: “[...] ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente [...]”;
- l'art. 1, comma 557-quater il quale dispone che: “[...] ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...]”;
- l'art. 1, comma 562 il quale dispone che: “[...] per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 [...]”.

Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” e, in particolare:

- c. l'art. 2 rubricato “Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno”, comma 32 il quale dispone che: “[...] a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa [...]”.

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare:

- d. l'art. 10 rubricato “Piano della performance e Relazione sulla performance”, comma 5 il quale dispone che: “[...] in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e

*l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica [...]*".

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare:

c. l'art. 113 rubricato "Incentivi per funzioni tecniche".

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare:

f. l'art. 23 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione", comma 2 il quale dispone che: "[...] nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]

Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" e, in particolare:

g. l'art. 11 rubricato "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", commi 1 il quale dispone che: "[...] in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 [...]

e 2 il quale dispone che: "[...] le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 [...]

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 rubricato “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare:

h. l’art. 33 rubricato “*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*”, comma 2 il quale dispone che: “[...] il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 [...]”.

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 rubricato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Visto il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno rubricato “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020.

Visto il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 rubricato “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” convertito con modificazioni dalla Legge 05 giugno 2020, n. 40.

Vista la direttiva n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 04 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*” la quale dispone che: “[...] le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 103<sup>5</sup> del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.

Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio - sia con modalità agile [...]”.

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 rubricato "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Visto il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 rubricato "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 120.

Vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 - prot. 64981 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: "*Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*".

Vista la circolare n. 20 del 05 maggio 2017 - prot. 85413 del 05 maggio 2017 - U del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: "*Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici*", nella quale viene evidenziato che: "[...] *il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza [...]*".

Viste le Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (Linee guida n. 4/2019) del 28 novembre 2019 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*, per fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi metodologici per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della *performance* organizzativa in attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 rubricato "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" e 19-bis rubricato "*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*" del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

Viste le Linee guida per la misurazione e valutazione della *performance* individuale (Linee guida n. 5/2019) del 20 dicembre 2019 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*, redatte ai sensi dell'art. 3 rubricato "*Principi generali*", comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e dell'art. 3 rubricato "*Le funzioni svolte dal Dipartimento*", comma 1 del DPR 09 maggio 2016, n. 105 rubricato "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche*

*amministrazioni*”, che attribuiscono al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP) di cui all’art. 4 del citato DPR. In particolare vengono fornite alle amministrazioni indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della *performance* individuale rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee guida del DFP e, in particolare, nelle Linee guida n. 2/2017.

Vista la circolare del 30 dicembre 2019 - prot. DFP-0080611-P-30/12/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: *“Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche - ciclo della performance 2020-2022”*.

Vista la circolare del 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica rubricata *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 226 dell’11 settembre 2020.

Vista la comunicazione del 01 settembre 2020 - prot. 179877 del 01 settembre 2020 - U del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Visto il CCNL 21 maggio 2018 rubricato *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018”* e, in particolare:

- i. l’art. 8 rubricato *“Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”*, comma 6 il quale dispone che: *“[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto [...]”*;
- j. l’art. 67 rubricato *“Fondo risorse decentrate: costituzione”*, comma 1 il quale dispone che: *“[...] a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,*

*esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi [...]"*.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare:

k. l'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) il quale dispone che: "[...] le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce: pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente [...]"

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



Vista la deliberazione n. 263/2016/PAR del 04 maggio 2016 - depositata in Segreteria in pari data della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella quale viene evidenziato che: “[...] si costituisce il Fondo entro l'esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo nell'esercizio successivo: in tale circostanza non sorgendo l'obbligazione ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, “...Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”. Quindi le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell'esercizio successivo del contratto decentrato. Tuttavia, l'ipotesi sopra prospettata seppur abbastanza diffusa, va stigmatizzata atteso che l'accordo contrattuale, per i motivi sopra richiamati è necessario intervenga prima della fine dell'esercizio di riferimento. Sul punto appare necessario evidenziare che: “...l'approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, che determinano effetti finanziari sui bilanci degli enti, in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell' accordo e non “in sanatoria”) con i quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbero determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme ( per giurisprudenza consolidata si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizione Campania - sentenza 1808/2011)”. (Questa Sezione, deliberazione n. 393/2011/PAR). [...] Sul punto si osserva, inoltre, che sulla diffusa prassi, già invalsa prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento, si erano già appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: “...sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell'inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari” (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2011) [...]”.

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/54/2018/PAR del 06 febbraio 2018 - depositata in Segreteria il 21 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: “[...] 6.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare attentamente le singole fattispecie prospettate al fine di addivenire ad una corretta applicazione dei tetti di spesa per il personale vigenti in riferimento alla specifica situazione descritta. [...] Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione, che al riguardo formula il seguente principio di diritto: “nel computo del tetto di spesa (ora) previsto dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - conformemente all'orientamento interpretativo formatosi con riferimento all'analogia formulazione impiegata dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (v. deliberazione di questa Sezione n. 123/2016/PAR) - rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio destinate al trattamento accessorio del personale, anche derivanti da risorse proprie dell'ente” [...]”.

Vista la deliberazione n. 4/2018/PAR dell'08 febbraio 2018 - depositata in Segreteria l'08 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana nella quale viene evidenziato che: “[...] la normativa attualmente in vigore dispone l'automatica diminuzione del Fondo, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con riferimento agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno del 2015 [...]. In effetti, l'interpretazione letterale delle disposizioni in questione conduce dunque a ritenere che dal 2017 non debbano più operarsi decurtazioni in ragione della riduzione di personale. Anche una interpretazione sistematica del dato normativo sembrerebbe deporre in tal senso: come evidenziato dalle Sezioni Riunite (20/SEZAUT/2017/QMIG) [...]”.

Vista la deliberazione n. 15/2018/PAR del 07 febbraio 2018 - depositata in Segreteria il 28 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise nella quale viene evidenziato che: “[...] la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio)<sup>2</sup>.

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).

Da quanto detto emerge che solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità<sup>3</sup>) [...]”.

Vista la deliberazione n. 57/2018/PAR del 23 marzo 2018 - depositata in Segreteria il 23 marzo 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella quale viene evidenziato che: “[...] in assenza dell'atto di costituzione del fondo, le risorse variabili confluiscono nelle economie di bilancio, come più sopra precisato, mentre le risorse stabili confluiscono nell'avanzo vincolato [...]”.

Vista la deliberazione n. FVG/29/2018/PAR del 24 aprile 2018 - depositata in Segreteria il 24 maggio 2018 della Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella quale viene evidenziato che: “[...] in coerenza con i pareri espressi anche da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l'intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica consequenzialità degli atti ed entro l'anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e

*della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR. Quest'ultimo parere aveva tra l'altro specificato che, in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non poteva impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti e che, qualora non risultasse la determinazione di costituzione del fondo, le risorse variabili eventualmente accantonate costituivano economie di bilancio "libere", non potendo confluire nell'avanzo vincolato, dove doveva essere riportata solo la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e la parte stabile. Veniva inoltre operata una forte censura nei confronti della "diffusa prassi, già invalsa prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento" (cfr., in tal senso, deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR cit.). [...] Nello stesso senso, la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svincola le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi. [...] Un'adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell'organo di revisione, dovrebbe essere avvenuta entro l'anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all'uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente. Quanto ora precisato non costituisce esplicitazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa decentrata secondo le logiche di una sana gestione finanziaria [...]*

Vista la deliberazione n. 19/SEZ.AUT/2018/QMIG del 09 ottobre 2018 - depositata in Segreteria il 18 ottobre 2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie nella quale viene evidenziato che: *"[...] gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 [...]"*.

Vista la deliberazione n. 1/2020/PRSP del 07 marzo 2019 - depositata in Segreteria il 10 gennaio 2020 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise nella quale viene evidenziato che: *"[...] la lettera a) del paragrafo 5.2. del Principio contabile allegato 4/2, nella parte in cui (terzo trattino) detta le regole di imputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante, in generale e con particolare riferimento alle ipotesi in cui sia mancata*

*nell'esercizio la costituzione del fondo, deve necessariamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non utilizzate per l'erogazione di compensi afferenti al trattamento fondamentale (es. progressioni economiche) o di compensi accessori di natura fissa e continuativa (es. indennità di comparto), dovendo in tal senso delimitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla "sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla con-trattazione collettiva nazionale".*

*Ai fini della disciplina della fattispecie concreta, deve aggiungersi che un ulteriore limite all'obbligo di vincolare, a distanza di più esercizi finanziari, una quota del risultato di amministrazione in mancanza di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sorge nei casi in cui l'omissione si protragga oltre l'esercizio successivo e non risulti accertata la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi integrativi di cui si possa predicare l'eventuale ultrattività [...]"*.

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/150/2019/PAR del 16 aprile 2019 - depositata in Segreteria il 18 aprile 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: *"[...] per determinare l'ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce il limite di spesa da rispettare, occorre considerare tutte le risorse destinate al trattamento accessorio per tutto il personale dell'Ente (dipendenti, dirigenti e segretario comunale) [...]"*.

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/386/2019/PAR dell'08 ottobre 2019 - depositata in Segreteria il 10 ottobre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: *"[...] gli importi indicati nel comma 3, dell'articolo 67, dunque, come emerge dal tenore letterale della norma, costituiscono componente variabile del Fondo, mentre quelli indicati nel comma 2 ne costituiscono parte stabile [...] la Sezione non può che aderire all'orientamento predetto, secondo cui, in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, "in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva", confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti. In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) "possono fissarsi i seguenti principi orientativi:*

- la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;*
- in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;*
- non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)" [...]"*.

Vista la deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP del 02 ottobre 2019 - depositata in Segreteria il 23 ottobre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nella quale viene evidenziato che: *"[...] dalla formulazione testuale dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2000 (Controlli in materia di contrattazione integrativa), si ricava che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti*

*da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio [...]”.*

Vista la deliberazione n. 182/2019/SRCPIE/PAR del 05/19 dicembre 2019 - depositata in Segreteria il 19 dicembre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nella quale viene evidenziato che: *“[...] alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sopra richiamate e nel solco dell’interpretazione dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile come sopra ricostruita, pare, quindi, possibile rispondere al primo quesito posto dal Comune istante (quesito di cui alla lett. a) nel senso che, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. [...] Del resto, viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile la c.d. “contrattazione tardiva” considerata tale già quella che interviene alla fine dell’esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”). Pertanto, fermo che il principio contabile di riferimento debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione nell’anno di riferimento, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo (v. così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.) [...]”.*

Vista la deliberazione n. 40/2020/PRSP del 25 maggio 2020 - depositata in Segreteria il 28 maggio 2020 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche nella quale viene evidenziato che: *“[...] tre sono, dunque, le ipotesi che possono verificarsi:*

- a) costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto entro la fine dell’esercizio: in tale caso, le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio, sono reimputate a tale esercizio finanziandole con il fondo pluriennale vincolato;*
- b) costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;*
- c) fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le risorse variabili costituiscono economie di bilancio [...]”.*

Vista la deliberazione n. 85/2020/PAR del 22 settembre 2020 - depositata in Segreteria il 22 settembre 2020 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella quale viene evidenziato che: *“[...] il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la*

*funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori.*

*[...] Appare pertanto evidente come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l'invio formale all'organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Ciò in quanto, com'è evidente, l'assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull'avvenuto inoltro) delle relazioni all'organo di revisione contabile determinano un vulnus per l'intero procedimento in esame. Oltre a far trasparire l'evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell'ente e l'organo di revisione contabile del medesimo ente.*

*[...] Questa sorta di meccanismo di silenzio assenso in relazione al decorso al tempo a disposizione dell'organo di controllo per la verifica di sua competenza è previsto ma non imposto dalla disciplina contrattuale. Conseguentemente, anche in presenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto, si ritiene che l'organo di direzione politica non perciò debba automaticamente e necessariamente autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.*

*In considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative, l'organo di direzione politica dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza.*

*Quindi l'organo di direzione politica «potrebbe certamente autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell'organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge».*

*[...] Questa Sezione, pertanto, ritiene conclusivamente che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente - e comunque nei termini previsti - inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell'organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all'articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell'ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori [...]"*

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/123/2020/PAR del 23 settembre 2020 - depositata in Segreteria il 24 settembre 2020 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: “[...] i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell'art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento, solo le

*voci stabili finiscono come quota vincolata del risultato di amministrazione. Rimane in capo all'Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati [...]*".

Vista la nota ARAN - prot. n. 19932 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto: "*Risorse destinabili alla contrattazione integrativa*".

Visto il parere n. 15542/2018 dell'ARAN nel quale viene affermato che la firma del contratto decentrato dopo la scadenza dell'anno di riferimento non può legittimare il pagamento del premio legato alla *performance* anche se ne sia stato rispettato il ciclo. L'amministrazione che ha posto il quesito ha evidenziato che procederà al perfezionamento dell'integrativo nel 2018, ma il periodo di riferimento abbraccia il 2016 e il 2017. Negli stessi anni sono stati individuati obiettivi con i relativi indicatori, che sono stati assegnati ai responsabili di servizio e, alla fine di ciascun anno, ne è stato valutato il grado di raggiungimento. In altre parole, il ciclo delle *performance* risulta pienamente attuato, così come dispone il sistema di valutazione adottato dall'ente. Ciò nonostante l'Agenzia, richiamando la posizione della Corte dei Conti, si è espressa sostenendo che un contratto decentrato firmato l'anno successivo a quello di riferimento rende illecita la distribuzione di compensi per la produttività: "*[...] per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti [...]*".

Visto l'orientamento applicativo CFL37 del 30 ottobre 2018 dell'ARAN nel quale viene evidenziato che: "*[...] si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. FVG/29/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.*

*Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".*

*Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.*

*Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione) [...]*".

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 046/2018 del 29 novembre 2018 avente ad oggetto: "*Approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni*", modificato con atto del Consiglio Comunale n. 042/2019 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto: "*Modifica dei commi 8 10 e 15*

*dell'articolo 10 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera n. 46 del 29 novembre 2018" e, in particolare:*

- il Capo I rubricato "Disposizioni generali" e, in particolare il Titolo II rubricato "Il servizio finanziario" ed il Titolo III rubricato "Competenze in materia finanziaria e contabile degli altri servizi dell'ente";
- il Capo II rubricato "La programmazione";
- il Capo III rubricato "La gestione del bilancio";
- il Capo VII rubricato "La revisione" e, in particolare l'art. 107 rubricato "Pareri dell'organo di revisione".

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 055/2019 del 1° ottobre 2019 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

Visto il Regolamento dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 02/2013 del 04 marzo 2013 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento dei controlli interni ai sensi D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 2012 n. 213", modificato da ultimo con atto del Consiglio Comunale n. 012/2019 del 07 marzo 2019 avente ad oggetto: "Modifica art. 16 con abrogazione dei commi da 2 a 5, del Regolamento dei controlli interni adottato ai sensi D.L. 174/2012".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01/2020 dell'08 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Autorizzazione provvisoria ai responsabili di servizio per la gestione del P.E.G. - anno 2020".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 031/2020 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 032/2020 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)".

Visto il proprio verbale n. 03/2020 del 04 marzo 2020 - prot. n. 02319/2020 del 04 marzo 2020, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2020/2022 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07/2020 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ai sensi art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011".



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 050/2020 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022 sezione finanziaria (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)"*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0119/2020 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: *"Approvazione del piano della performance per l'anno 2020, organicamente unificato nel P.E.G."*.

Vista la determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello n. 0383/2020 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare al personale non dirigente, ai sensi C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018"*.

Premesso che:

1. l'Ente deve procedere alla costituzione del fondo incentivante relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
2. con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello n. 0383/2020 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare al personale non dirigente, ai sensi C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018"*, munita di visto in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attestante la copertura finanziaria, sono state quantificate le risorse decentrate - anno 2020 in complessivi Euro 128.564,43, di cui:
  - Euro 72.850,84 risorse stabili;
  - Euro 55.713,59 risorse variabili.

Nella predetta determinazione viene dato atto: *"[...] 1) [...] del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, così come risulta e negli importi di cui all'allegato A); 2) DI DARE ATTO che nell'allegato B), risultano riportati dall'anno precedente € 2.506,01 così come previsto dall'art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21/05/2018 e che pertanto le risorse disponibili per la contrattazione 2020 risultano essere pari ad € 131.070,44; 3) [...] che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali; 4) DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 e 2021 relativi alla spesa del personale; [...] 5) DI PROVVEDERE ad impegnare e/o confermare gli impegni già assunti sui capitoli del bilancio 2020 e 2021, per l'importo di € 131.070,44 secondo l'allegato prospetto C), comprensivi oltre che dell'importo del fondo 2020, per € 128.564,43, anche dell'importo di € 2.506,01 per economie da anni precedenti [...]"*;

3. in data 27 ottobre 2020 la Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello ha consegnato per le vie brevi, al Revisore unico dei Conti, al fine dell'espressione del parere di competenza:
  - la determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello n. 0383/2020 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare al personale non dirigente, ai sensi C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018"*;

4. è stato richiesto al Revisore unico dei Conti il rilascio del parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 ed il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
5. è stata acquisita la documentazione a supporto della costituzione del fondo stesso per l'esercizio 2020 e sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti chiesti dal Revisore unico dei Conti.

Considerato che:

- a. la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione dell'Ente;
- b. la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione dell'Ente;
- c. il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 ed alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Considerato che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio finanziario 2020 sono determinate, come evidenziato nella documentazione prodotta, in:

- Euro 72.850,84 risorse stabili;
- Euro 55.713,59 risorse variabili;

e sono pari, complessivamente, ad Euro 128.564,43.

Pertanto, considerato che:

1. l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata nei richiamati limiti normativi, come evidenziato nella determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello n. 0383/2020 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "*Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare al personale non dirigente, ai sensi C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018*", nella quale viene dato atto: "[...] 1) [...] del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 [...]";
2. l'onere scaturente dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 risulta essere garantito dalla disponibilità dei vari capitoli afferenti gli interventi di spesa connessi al personale dipendente del Bilancio di previsione 2020/2022 e, in particolare, nella determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Elisabetta Santaniello n. 0383/2020 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "*Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare al personale non dirigente, ai sensi C.C.N.L. funzioni locali 21 maggio 2018*", viene attestato che: "[...] 4) [...] il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020

*trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 e 2021 relativi alla spesa del personale; [...]”;*

il Revisore unico dei Conti


#### CERTIFICA

ai sensi dell’art. 40, comma 3-*sexies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera *a)* del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 l’esito positivo della verifica sulla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2020 che, tenuto conto dei vincoli di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed all’art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ammonta a: “[...] € 128.564,43 come da prospetti denominati: - Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020; - Controllo limite fondo ex articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017; - Totale costituzione del fondo al netto delle riduzioni; che si allegano alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante come Allegato A) [...]”, segnalando tuttavia la necessità di:

1. una più puntuale/tempestiva programmazione dell’iter finalizzato alla sottoscrizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa entro l’esercizio di riferimento, al fine di evitare la “[...] cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento [...]”, evitando così le “[...] appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: “...sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari” (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2011) [...]”;
2. definire obiettivi misurabili e raggiungibili onde evitare, sia in sede di negoziazione che in sede di valutazione, un’eccessiva discrezionalità che porti ad erogare incentivi sulla base di criteri non sufficientemente oggettivi o, comunque, interpretabili quale ordinaria attività da svolgere slegata da parametri di produttività, ciò anche alla luce delle disposizioni normative di riferimento e di quanto evidenziato nella nota ARAN - prot. n. 19932 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto: “Risorse destinabili alla contrattazione integrativa”;
3. trasmettere ex art. 40-bis, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “[...] all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL [...]”;
4. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente;
5. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al “[...] personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa [...]” ed alle “[...]”

- spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]*”;
6. *monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 con riferimento alla “[...] spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione [...]*”.

Vedano al Lambro, 27 ottobre 2020

Il Revisore unico dei Conti  
  
Rag. Roberto Morelli